

AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO DEL
"SECONDO CANALE SAGITTARIO"
INTRODACQUA (AQ)
Via Valle Corvo snc – 67030 INTRODACQUA

Alla Direzione Affari Della Presidenza, Politiche legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia-Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali – Ufficio valutazione impatto ambientale, via Leonardo da Vinci (palazzo Silone), 67100 L'Aquila.

Oggetto: Impianto idroelettrico Sagittario 2. Realizzazione di impianto per lo sfruttamento della derivazione esistente del Consorzio Corfinio anche ad uso idroelettrico.

Ente proponente Enel Produzione Spa – UB Hidro Centro, V.le G. Matteotti 2, 64046 Montorio al Vomano (Te). Direttore Ing. Michele Maranci.

Verifica Assoggettabilità.

Con il presente documento, l'Amministrazione del Consorzio di Miglioramento Fondiario del Secondo Canale Sagittario con sede in Introdacqua fa osservazione alla proposta di costruzione dell'Impianto Idroelettrico Sagittario 2, Ente proponente Enel Produzione Spa, da realizzarsi nel Comune di Bugnara, località Piana Madonna di Loreto.

Il Consorzio di Miglioramento Fondiario del Secondo Canale Sagittario si ritiene leso, per portatore d'interesse, dalla costruzione del predetto impianto idroelettrico in quanto lo stesso insiste sul comprensorio di questo Consorzio, perché preleverà acqua occorrente per il funzionamento, dalla derivazione esistente del "Consorzio Corfinio" ed utilizzerà come contenitore il Secondo Canale Sagittario.

A tal proposito va anche osservato che la derivazione esistente, come la denomina l'Ente proponente, del "Consorzio Corfinio", non è tale ed è invece una derivazione del Secondo Canale Sagittario servente il Consorzio di Miglioramento Fondiario del Secondo Canale Sagittario.

Già dal tempo della sua costruzione, avvenuta con R.D. 6 marzo 1817 n. 669, il Secondo Canale Sagittario, detto anche dei tre comuni, Bugnara, Introdacqua e Sulmona, aveva un suo territorio irriguo ben definito, a Sud e Sud Est dallo stesso Secondo Canale Sagittario, a Nord e Nord Ovest dal fiume Sagittario e a Nord Est dal fiume Gizio.

L'art. 1 del D.R. 6 marzo 1817 così recita: "Sarà costruito un canale con le acque del fiume Sagittario per irrigare i territori in tenimento dei comuni di Bugnara, Introdacqua e Sulmona, a norma del piano approvato dal Consiglio generale dei ponti e strade."

Al Comma 2: "La spesa sarà fatta con i fondi che somministreranno i possessori dei terreni i quali avranno i benefici dell'irrigazione."

Il 23 agosto del 1868 in Introdacqua fu approvato lo statuto per l'Amministrazione del Secondo Canale Sagittario e il regolamento per l'irrigazione; l'art.1 dello Statuto: "Il Secondo Canale sagittario è di proprietà dei condomini che hanno contribuito alla apertura e formazione dello stesso ai termini del Reale Decreto 6 marzo 1817".

All'art. 2 "Sono condomini del Canale i proprietari delle terre che si irrigano con le sue acque e che hanno contribuito alla spesa per la costruzione del medesimo.

Quindi, il Secondo Canale Sagittario è di proprietà privata e già da quel tempo aveva un suo comprensorio, e, la sicurezza che il suo territorio potesse essere irrigato con le acque del Sagittario.

Con il R.D. n. 215 del 13-2-1933 fu costituito il Consorzio di Miglioramento Fondiario del Secondo Canale Sagittario e lo statuto ne fu approvato il 12 settembre 1959 dall'allora Ministro dell'Agricoltura On. Mariano Rumor.

A seguito del piano generale di bonifica, in cui rientrava anche l'intera Valle Peligna, che prevedeva fondi della Cassa per il Mezzogiorno per la realizzazione di opere di bonifica, considerata la vetustà e precarietà dell'impianto irriguo del comprensorio del Secondo Canale Sagittario, a seguito di una richiesta scritta, con lettera dell'11-2-1977 prot. 2375 da parte dell'allora Consorzio di Bonifica Canale Corfinio 1, l'Amministrazione del Consorzio di M. F., con delibera n. 6 del 30-4-1977 così deliberò: "Autorizza il Consorzio di Bonifica Canale Corfinio 1° di Pratola Peligna di procedere alla progettazione e conseguente esecuzione delle opere relative alla sistemazione delle opere irrigue nello

18 MAR 1984
32/13/BULLA

DIREZIONE REGIONALE ABRUZZO
POLITICHE ANZIANI DELLA REGIONE
PROGRAMMI LOCALI PER IL TERZO SETTORE
VIA ...
18 MAR 1984
VIA
Dr. Venturo

MIORAMENTO FONDIA
ANALE
ARIO
FONDIA

intero territorio del Cons. di Migl. Fond. Canale Sagittario 2°, con la riserva che sia nella fase di progettazione che in quella esecutiva resti vincolante il parere dell'Amministrazione del Canale Sagittario 2°; e che il Canale Sagittario 2°, con tutte le opere realizzate rimanga sotto la giurisdizione dell'Amministrazione del Consorzio di Miglioramento Fondiario del Canale Sagittario 2°.

Quanto premesso rende chiaro che il Consorzio di Miglioramento Fondiario del Secondo Canale Sagittario è Ente diverso da Consorzio Corfinio, (realizzazione di impianto per lo sfruttamento della derivazione esistente del Consorzio Corfinio), oppure Consorzio di Bonifica interno Aterno e Sagittario con sede in Pratola Peligna.

Il Secondo Canale Sagittario nella sua interezza, ovvero, dal suo incile da cui preleva l'acqua, fino al suo terminale, compresa quindi la galleria posta alle spalle della centrale idroelettrica di Anversa degli Abruzzi, il comprensorio del Consorzio di Migl. Fond. del Secondo Canale Sagittario comprensivo della derivazione d'acqua dal fiume Sagittario e le opere di bonifica effettuate in base al piano generale di bonifica come le vasche di accumulo e l'intera tubazione, tutto questo non è stato mai venduto o ceduto, né al Consorzio Corfinio 1°, né al Consorzio di Bonifica interno Aterno e Sagittario con sede in Pratola Peligna e né ad altri, pertanto l'interlocutore a cui rivolgersi per la realizzazione dell'impianto idroelettrico Sagittario 2 dovrà essere l'Amministrazione del Consorzio di Miglioramento Fondiario del Secondo Canale Sagittario con sede in Intradacqua alla via Valle Corvo.

Anche se al momento è il Consorzio di Bonifica che gestisce il nostro tenimento, con la gestione dell'irrigazione, sono comunque in atto richieste inoltrate sia al Consorzio di Bonifica che all'Ente Regione volte alla riconsegna di tutto quanto al legittimo titolare.

In definitiva l'exkursus, fattuale, storico e legislativo riportato, è finalizzato ad invitarvi per il futuro a redigere convenzioni o similari con Enel Produzione SpA e Regione Abruzzo, ognuno per le proprie competenze e quelle dello scrivente Consorzio quale proprietario del contenitore (canale) come da perizia della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sulmona redatta per il Procedimento Penale n.615/09, da nessuno contestata: "Il Consorzio "Canale Sagittario II" è un Consorzio di Miglioramento Fondiario e come tale rientra tra gli enti di natura privatistica.

Attualmente il Consorzio in oggetto non ha più la gestione del sistema irriguo, dato che le competenze sono passate al Consorzio di Bonifica interno Aterno e Sagittario. Ad oggi l'attività svolta è quella esclusiva della gestione della manutenzione del canale e delle aree di proprietà.

Dalla ricostruzione dell'iter storico tra i vari consorzi con finalità irrigue si può desumere che il Consorzio di Miglioramento Fondiario "Canale Sagittario II", ad oggi, pur avendo ormai una funzione marginale, non è stato mai soppresso, né con atti legislativi né con atto interno del Consiglio di Amministrazione".

Questa Amministrazione, nel ribadire tutta la sua competenza alla realizzazione del progetto in questione, ha il diritto di essere informata su ogni ulteriore iniziativa che sarà presa sull'argomento in oggetto e di essere informata ed invitata ad ogni conferenza di servizio riguardante l'oggetto al fine di poter esprimere ulteriori osservazioni.

La presente viene inviata per conoscenza al Consorzio di Bonifica interno Aterno e Sagittario in Pratola Peligna alla via Trieste n. 64.

Si allegano:

- 1) R.D. 6-3-1817 n. 669;
- 2) Stralcio Statuto del 23-8-1868;
- 3) Stralcio Statuto Consorzio di Mig. Fond. del 2° Canale Sagittario;
- 4) Delibera dell'Amministrazione del Consorzio Migl. Fond. N.6 del 30-4-1977;
- 5) Richiesta alla Regione Abruzzo Direzione Politiche Agricole – Pescara- per il ritorno alla primitiva gestione dell'antico tenimento del Cons.di Migl Fondiario presentato 8-9-2011.
- 6) Documento Agenzia del Demanio 15-5-209.
- 7) Lettera della Direzione Politiche Agricole Regione Abruzzo del 2-12-2010 inviata alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo dell'Aquila.
- 8) Stralcio Relazione Consulente Tecnico Procura della Repubblica presso Tribunale di Sulmona Proc. Penale 615/09; pagg. 1-11-12-13.

Intradacqua, 11 luglio 2014



Il Presidente
Panfilo Capaldi

(N.º 669.) *Decreto che prescrive l'apertura d'un canale colle acque del fiume Sagittario nella provincia del 2.º Abruzzo ultra.*

Napoli, 6 Marzo 1817.

FERDINANDO I. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME ec. INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

Sulla proposizione del nostro Segretario di Stato Ministro degli affari interni;

Abbiamo risoluto di *decretare e decretiamo* quanto siegue:

ART. 1. Sarà aperto un canale colle acque del fiume Sagittario per irrigare i territorj in tenimento de' comuni di Bagnara, d'Introdacqua e di Solmona, a norma del piano approvato dal Consiglio generale de' ponti e strade.

2. La spesa sarà fatta co' fondi che somministreranno i possessori de' terreni, i quali avranno il beneficio della irrigazione.

3. L'Intendente della provincia del 2.º Abruzzo ulteriore sceglierà quattro deputati di quest'opera pubblica tra le persone che nomineranno i decurionati de' comuni interessati alla esecuzione di essa.

4. I cassieri nominati dall'Intendente non faranno alcuna spesa che non sia approvata da' deputati.

5. La tassa cadrà unicamente sopra i possessori de' fondi proporzionalmente alla irrigazione che ne potranno questi ricevere, esclusa ogn' imposizione personale o di consumazione.

6. Trovandosi persone le quali vogliono anticipare il denaro, autorizziamo l'Intendente a farne promettere la restituzione sopra la tassa da percepirsi.

7. I cassieri ed i deputati daranno ogni mese

ALL. I

il rapporto all' Intendente sullo stato dell' opera e della cassa ; e questi lo riferirà nella stessa epoca al nostro Segretario di Stato Ministro degli affari interni. L' Intendente potrà in ogni tempo richiederne i conti. Terminata l' opera , sarà renduto il conto finale colle dovute regolarità , e ne sarà fatto a Noi distinto rapporto.

8. Il nostro Segretario di Stato Ministro degli affari interni è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato , FERDINANDO.

Il Segretario di Stato *Il Segretario di Stato*
Ministro degli affari interni *Ministro Cancelliere*
Firm. MARCHESE TOMMASI Firm. MARCHESE DI GINCELLO.

(N.º 670.) *Decreto che fissa il soldo de' professori della regia Università degli studj di Napoli.*

Napoli, 18 Marzo 1817.

FERDINANDO I. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME ec. INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

Sulla proposizione del nostro Consigliere e Segretario di Stato Ministro degli affari interni :
Abbiamo risoluto di *decretare e decretiamo* quanto siegue :

ART. 1. Dal dì 1.º di gennajo 1817 il soldo de' professori della regia Università degli studj di Napoli è fissato ad annui ducati trecento sessanta. Dopo cinque anni sarà aumentato di altri ducati cento. Il soldo degli aggiunti è fissato a ducati dugento trenta.

2. Il quinquennio correrà dal giorno in cui ciascun professore ne avrà ottenuto la nomina, qualora questa sia seguita dopo il dì 23 di maggio 1815. Per gli antichi e per gli altri che
prov-

APPROVAZIONE STATUTO E REGOLAMENTO 18 SETTEMBRE 1868
Estratto dall'Archivio di Stato di L'Aquila 2 Gennaio 2008

Verbale di deliberazione del consiglio di Delegati del Secondo Canale Sagittario in seduta straordinaria autorizzata dietro deliberazione della Deputazione in data 18 Settembre 1868, vistata dal Sig. Sotto Prefetto li n17 detto sotto il numero 949, per la revisione dello Statuto e regolamento.

L'anno 1868 il giorno 21 del mese di Settembre nella sala municipale di Introdacqua, convocato il Consiglio di Delegati straordinariamente previo avviso del Presidente, si è il ivi nelle persone dei Signori Susi Leopoldo Presidente e dei Consiglieri Corsi Nicola, Tabassi Domenico, Rossetti Simone, Susi Nicola, Susi Croce, D'Eramo Raffaele, Di Pietro Domenico, Ricciardelli Nicola, D'Eramo Vito, Tiberi Raffaele, D'Eramo Tommaso, D'Eramo Cleto, Noriaco Gennaro, D'Eramo Luigi, Pelino Paolo, Ventresca Luigi, Susi Aniceto, Susi Orazio.

Il Presidente, riconosciuto il numero legale dei consiglieri per la validità delle deliberazioni assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed espone alla rettifica ed approvazione dello Statuto e Regolamento del Secondo Canale Sagittario prospettato dalla Deputazione. Il Consiglio, vista la proposta, letta la relazione, letta la relazione della Deputazione, nonché lo Statuto e Regolamento formulato dalla stessa, dopo esame e discussione ha approvato lo Statuto nei singoli articoli a tutto quello 58.

Il Consigliere Sig. Tabassi Domenico, sull'art. 59, titolo 9 che fissa la sede del Consiglio e Deputazione in Introdacqua, quale comune di maggior interesse, propone che la sede fosse Sulmona per maggior opportunità di accesso.

Il Presidente ha messo a voti tale proposta per alzata e seduta, spigando che chi si alza sarebbe contrario alla proposta Tabassi, cioè della sede in Sulmona, e chi rimane seduto sfavorevole a tale proposta.

I Consiglieri Corsi e Ricciardelli hanno dichiarato di astenersi dal votare.

Il Consigliere Ventresca Luigi si è assentato.

Svoltasi la votazione, la proposta Tabassi è stata respinta con 12 voti contro due.

Proseguitasi la lettura dello Statuto è stato unanimamente approvato nei rimanenti articoli.

Divenutosi proprio alla discussione del regolamento, lo stesso è stato approvato all'unanimità a tutto l'art. 15. Il Consigliere Sig. Ricciardelli Nicola si è astenuto dal votare l'art. 16, dichiarando che alla parola equa ripartizione, si sostituisca quella di ripartizione per legge, che messo ai voti con le norme tenutesi antecedentemente è stato ad unanimità approvato con la dicitura eguale ripartizione.

Non essendosi quindi elevato altro incidente sull'approvazione dei rimanenti articoli, il Consiglio approva lo Statuto e Regolamento formulati dalla Deputazione e delibera di trascriverli sul presente registro, restando a cura del Presidente per essere inviato al Consiglio di Stato per l'approvazione.

RELAZIONE DELLA DEPUTAZIONE

Signori del Consiglio di Delegazione.

La Deputazione eletta da noi nell'ultimo Congresso perché vi rappresentasse nell'amministrare il nostro Consorzio del Secondo Canale Sagittario, assunse anche nel contempo l'incarico verbalmente da voi affidatole di formulare uno Statuto e rivedere i regolamenti precedenti sulle ... norme nello avvenire siano ben dirette le elezioni e l'Amministrazione del Consorzio stesso.

Ora si perizia di sottoporre al vostro sano giudizio il lavoro che all'uopo presenta.

Senza dipendere da inutili dettagli la Deputazione si limita ad esprimere il Consiglio, che nella formazione del progetto che ha creduto conciliare per quanto gli è stato possibile gli interessi del l'opera secondo il Decreto 6 Marzo 1817 ed attuando le leggi sancite nelle leggi amministrative vigenti, spiega che sebbene nell'art. 48 di queste leggi è comandato la votazione personale, per non privare nelle future assemblee generali del diritto del voto coloro che fossero impotenti

a recarsi nella sede del consorzio o per infermità, o per vecchiaia, o altro qualunque impedimento, come pure le donne che hanno diritto al voto creduto d'abilitarli a farsi rappresentare per mezzo di persona autentica.

Infine allo Statuto si unisce la presente in appendice il regolamento, che la Deputazione crede di essere opportuno per regolare la distribuzione delle acque.

La Deputazione stessa va fiduciata che il consiglio voglia approvare lo Statuto e il Regolamento che gli sottomette se nella sua saggezza scrive il trovarli corrispondenti allo scopo cui sono diretti.

Introdacqua 23 Agosto 1868

La Deputazione stessa va fiduciata che il consiglio voglia approvare lo statuto ed il regolamento che gli sottomette, che nella sua saggezza crede di trovarli corrispondenti allo scopo mi sono diretti.

Introdacqua 23 Agosto 1868. La Deputazione Firmato Il Presidente Leopoldo Susi, i deputati Raffaele D'Eramo, Nicola Corsi, Nicola Susi, Simone Rossetti

STATUTO PER L'AMMINISTRAZIONE DEL SECONDO CANALE SAGITTARIO

TITOLO 1°

Disposizioni preliminari

Art. 1° Il Secondo Canale Sagittario è di proprietà dei condomini che hanno contribuito alla apertura e formazione dello stesso ai termini del Decreto 6 Marzo 1817

2° Sono Condomini del Canale i proprietari delle terre che si irrigano con le sue acque, e che hanno contribuito alla spesa per la costruzione del medesimo

3° Il ruolo primitivo dei contribuenti modificato per i passaggi posteriori di proprietà costituisce il titolo dei condomini

4° Tutti i Condomini hanno diritto all'amministrazione del canale. Lo esercitano per mezzo di un Consiglio composto di venticinque membri compreso il Presidente

5° Il Consiglio di delegazione si elige dai condomini riunitisi in Assemblea Generale

persone estranee al Consorzio. Essi hanno il compito di effettuare il controllo della gestione finanziaria dell'Ente, di esaminare gli atti contabili e la situazione di cassa del Consorzio, riferendone poi all'assemblea in sede di approvazione dei bilanci ».

Ritenuto, infine, che le altre norme non danno luogo a rilievi;

A termini degli artt. 60 e 71 del R. D. 13.2.1933, n. 215;

DECRETA:

È approvato, con le modifiche indicate in narrativa, il nuovo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Canale Sagittario II° », con sede nel Comune di Introdacqua (L' Aquila), secondo il testo deliberato dal Commissario governativo dell'Ente, con la deliberazione 5 Maggio 1959, n. 29, e che, munito del visto ministeriale, forma parte integrante del presente decreto.

Roma, li 12 Settembre 1959.

f.to: Rumor

STATUTO

per l'Amministrazione del Consorzio di Miglioramento
Fondario del " Secondo Canale Sagittario "

ALL. 3

TITOLO PRIMO

Disposizioni preliminari

ART. 1

Il Secondo Canale Sagittario è di proprietà del Consorzio degli interessati, che hanno contribuito alla apertura e formazione dello stesso ai termini del Reale Decreto 6 Marzo 1817.

ART. 2

Appartengono al Consorzio i proprietari dei terreni che si irrigan con le acque del Canale e che hanno contribuito alle spese per la costruzione del medesimo.

ART. 3

Il Ruolo primitivo dei contribuenti, modificato per i passaggi posteriori di proprietà, costituisce il titolo di interessato al Consorzio.

ALL. 3

Vista la lettera del Cons. di Bonifica "Canale di Corfinio I° di Pratala Peligna dell'11.2.77 n. 2375 con la quale viene richiesto il nulla-osta a questo Consorzio a che detto Ente provveda, come richiesto dalla Cassa per il Mezzogiorno, alla progettazione esecutiva per la sistemazione delle opere irrigue nell'intero territorio di competenza di questo Consorzio, in quanto parte del piano generale di bonifica Valle Peligna;

Considerato che la sistemazione ~~della~~ irrigua del comprensorio del Consorzio di M.to Fondiario Canale Sag. 2° è da ritenersi di estrema necessità per la conservazione dei canali attualmente esistenti, i quali non consentono la completa utilizzazione delle acque immesse alla presa generale (fiume Sagittario);

Considerato altresì che il Consorzio "Corfinio I°" per la esecuzione delle opere previste dal progetto si avvarrà, fin quando possibile, di manodopera locale;

Visto il decreto di riconoscimento del Consorzio di M.to Fondiario Canale Sag. 2° con sede in Introdacqua;

D E L I B E R A

DI AUTORIZZARE IL Cons. di Bonifica Canale Corfinio 1° di Pratala Peligna di provvedere alla progettazione e conseguente esecuzione delle opere relative alla sistemazione delle opere irrigue nello intero territorio del Cons. di M.to Fondiario Canale Sag. 2°, con la riserva che sia nella fase di progettazione che in quella esecutiva resti vincolante il parere dell'Amministrazione Canale Sagittario 2°; e che il Canale Sag. 2°, con tutte le opere realizzate, rimanga sotto la giurisdizione dell'Amministrazione del Consorzio di Miglioramento Fondiario Canale Sagittario 2°.
Letto Approvato e sottoscritto.

Dalla promessa deliberazione ne fu riconosciuto e proclamato l'esito a norma di legge.

Datasi lettura all'adunanza del presente verbale, venne da essa approvato e quindi

firmato:

IL PRESIDENTE

F.to: Franco Pingue

Il Segretario

F.to: Berardino Orsini

Per copia conforme: Il Segretario

Visto: IL PRESIDENTE

n. 6



ALL. 4

Amministrazione del 2° Canale Sagittario

PROTOCOLLO

di Deliberazione della ~~Commissione~~ ^{CONSIGLIO}

nella seduta ordinaria del giorno 30 aprile 1937.

Presenti i Signori:

Pingue Franco	PRESIDENTE
Di Bacco Francesco	Vice Presidente
x Deputato	x Deputato
Ventresca Giuseppe, Pingue Antonio, Silvestri	Consigliere
Nicola, Casasanta Francesco, Manzoli Giovanni,	id.
Colangelo Pasquale, Spinosa Domenico, Fiorenze	id.
Armando, Ventresca Domenico	id.
	id.
	id.
	id.

con l'assistenza del Segretario Sig. Orsini Berardino

Riconosciutasi legale l'adunanza a termini dello Statuto dell'Opera, il Presidente aperta la seduta pone in trattazione i seguenti


O G G I E T T I

Autorizzazione al Consorzio di Bonifica "Sanale di Corfinio 1° per la progettazione ed esecuzione di opere irrigue nel territorio del Consorzio di Miglioramento Fondiario Canale Sagittario 2°.

IL CONSIGLIO

AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO DEL
"SECONDO CANALE SAGITTARIO"
INTRODACQUA (AQ)

Presso Pasquale COLANGELO, Via Monacesca 2 – 67030 BUGNARA (AQ)



ALL. 5

Regione Abruzzo
Direzione Politiche Agricole
Servizio Investimenti
Via Catullo
65100 PESCARA

Oggetto: Richiesta per il ritorno alla primitiva gestione dell'antico tenimento del Consorzio di Miglioramento Fondiario del Secondo Canale sagittario.

Il giorno 1 settembre 2011 si è riunito il Consiglio della Amministrazione del Consorzio di Miglioramento Fondiario del Secondo Canale Sagittario e con delibera n. 5 /2011 ha deliberato di richiedere alla Regione Abruzzo – Direzione Politiche Agricole Servizio Investimenti – al fine di poter tornare ad essere operativo ad ogni effetto, affinché il proprio Consorzio di Miglioramento Fondiario del Secondo Canale Sagittario rientri in possesso del proprio Secondo Canale Sagittario, del suo precedente tenimento fondiario, della sua precedente prerogativa ad irrigare il suo vecchio tenimento con la stessa acqua irrigua con presa al disotto del fabbricato di Anversa degli Abruzzi, pervenuta al Consorzio a seguito del R.D. 669, 6 marzo 1817, le vasche di accumulo con tutta l'opera tubata che insiste sul proprio territorio, e la contribuzione relativa al territorio già sotteso al C. di M. F. del Secondo Canale Sagittario dei comuni di Bugnara, Introdacqua e Sulmona. Nella stessa riunione il Consiglio della Amministrazione del C. di M.F. ha fatto proprio il contenuto di quanto sotto riportato.

Il Secondo Canale Sagittario fu costruito nel lontano 1817 con R.D. 6 marzo 1817 n.669.

All'art. 1 esso recita: *"Sarà costruito un canale colle acque del fiume Sagittario per irrigare i territori in tenimento de' comuni di Bugnara, d'Introdacqua e di Solmona, a norma del piano approvato dal Consiglio generale de ponti e strade"*.

Al comma2: *"la spesa sarà fatta co' fondi che somministreranno i possessori de' terreni, i quali avranno il beneficio della irrigazione"*.

Il 23 agosto del 1868 in Introdacqua fu approvato lo Statuto per l'Amministrazione del Secondo Canale Sagittario ed il regolamento per l'irrigazione.

Al titolo 1°- Disposizioni preliminari – Articolo 1° *Il Secondo Canale Sagittario è di proprietà dei condomini che hanno contribuito alla apertura e formazione dello stesso ai termini del Decreto 6 marzo 1817.*

All'articolo 2: *Sono Condomini del Canale i proprietari delle terre che si irrigano con le sue acque, e che hanno contribuito alla spesa per la costruzione del medesimo.*

Il 12 dicembre del 1895 in Introdacqua fu approvato lo Statuto per l'Amministrazione del Consorzio Idraulico del Secondo Canale Sagittario ed il regolamento per l'irrigazione.

Al Titolo primo – Disposizioni preliminari - Art. 1° *"Il Secondo Canale Sagittario è di proprietà del Consorzio degli interessati, che hanno contribuito ... omissis.*

Art. 2 : *"Appartengono al Consorzio i proprietari delle terre che si irrigano con le acque del Canaleomissis.*

Il 12 settembre 1959 a firma dell'allora Ministro della Agricoltura On. Rumor fu approvato lo Statuto per l'Amministrazione del Consorzio di Miglioramento Fondiario del "Secondo Canale Sagittario.

Al Titolo Primo – Disposizioni Preliminari – Art. 1: *" Il Secondo Canale Sagittario è di proprietà del consorzio degli interessati, che hanno contribuito alla apertura e formazione dello stesso ai termini del Reale Decreto 6 marzo 1817.*

1/2

Art. 2: *"Appartengono al Consorzio i proprietari dei terreni che si irrigano con le acque del canale e che hanno contribuito alle spese per la costruzione del medesimo.*

Al comma 2 del Regio Decreto 669 del 6 marzo 1817 *"la spesa sarà fatta co' fondi che somministreranno i possessori de' terreni, i quali avranno il beneficio della irrigazione"*, quindi il 2° Canale Sagittario già aveva un suo tenimento ben delineato e la sicurezza che il suo tenimento potesse essere irrigato con le acque del fiume Sagittario.

A seguito del piano nazionale generale di bonifica, in cui rientrava anche l'intera Valle Peligna, che prevedeva fondi della Cassa per il Mezzogiorno per la realizzazione delle opere di bonifica, considerata la vetustà e precarietà dell'impianto irriguo del comprensorio del Secondo Canale Sagittario, a seguito di una richiesta formale dell'allora Consorzio di Bonifica "Canale Corfinio", lettera n. 2375 del 11-2-1977, tendente ad ottenere nulla osta alla progettazione ed esecuzione dei lavori nell'intero comprensorio del Secondo Canale Sagittario, l'Amministrazione di quest'ultimo con delibera n.6 del 30-4-1977 *autorizza il Cons. di Bon. Canale Corfinio 1° di Pratola Peligna di procedere alla progettazione e conseguente esecuzione delle opere relative alla sistemazione delle opere irrigue nello intero territorio del Cons. Migl. Fond. Canale Sagittario 2°, con la riserva che sia nella fase di progettazione che in quella esecutiva resti vincolante il parere dell'Amministrazione Canale Sagittario 2°; e che il Canale Sagittario 2°, con tutte le opere realizzate, rimanga sotto la giurisdizione dell'Amministrazione del Consorzio di Miglioramento Fondiario Canale sagittario 2°.*

Il 22-5-1984, con verbale di assunzione in gestione provvisoria, la ditta Timperio SpA riconsegnava al committente, Consorzio di Bonifica Canale Corfinio, l'opera di derivazione, la condotta adduttrice, la vasca di compenso e le annesse camere di manovra.

Già dal 1967, per ragioni logistiche, il Consorzio di Bonifica Canale Corfinio di Pratola Peligna riscuoteva e riversava l'importo relativo al canone di acque irrigue, nella zona di Sulmona, allo stesso Cons. di Migl. Fond. del Secondo Canale Sagittario, così dal 1987, senza alcuna autorizzazione concessa, il Consorzio di Bonifica Canale Corfinio si assumeva la gestione dell'irrigazione e della riscossione dei tributi di tutto il tenimento del C.M.F. Secondo Canale Sagittario.

Nel 1992 Carlo Bizzarri, nella qualità di Commissario Regionale del Consorzio di Bonifica Corfinio con sede in Pratola Peligna, chiedeva al Ministero dei Lavori Pubblici Direzione Generale Acque ed Impianti Elettrici per il tramite del Provveditorato alle Opere Pubbliche per l'Abruzzo la concessione di derivare 12 moduli di acqua dal fiume Sagittario per irrigare 1500 ettari nei comuni di Anversa, Bugnara, Introdacqua e Sulmona giustificando la richiesta *"nonostante l'antico uso delle acque, non risulta sia stata assentita la concessione di derivazione alla comunità locale che gestiva l'antico Canale sagittario 2°.*

La concessione richiesta dal Commissario Regionale del Consorzio di Bonifica Corfinio non era altro che la richiesta di gestire quell'acqua che con R.D. n. 669 del 6 marzo 1817, era stata concessa a quei cittadini, proprietari terrieri, che avevano contribuito alla realizzazione del Canale, *"la spesa sarà fatta co' fondi che somministreranno i possessori de' terreni, i quali avranno il beneficio della irrigazione"*, e che più tardi daranno vita al Consorzio di Miglioramento Fondiario del Secondo Canale Sagittario.

Il C. di M.F. del Secondo Canale Sagittario, costituitosi in base al R.D. 13-2-1933 n. 215, retto da sempre da una Amministrazione eletta dall'assemblea generale degli interessati al Consorzio ogni 5 anni, non si è mai sciolto e non ha mai ceduto ad altri né la sua proprietà, né il suo tenimento e neanche l'antico uso delle acque.

Se nel tempo, il C.di B. Corfinio prima, e poi, il Consorzio di Bonifica interno Aterno e Sagittario con sede in Pratola Peligna nel gestire il territorio e le acque del Consorzio di M- F. del 2° Canale Sagittario dovessero ritenersi esclusivi nella competenza del territorio e della sua irrigazione è da ritenersi impossibile ed addirittura anti costituzionale per aver espoliato delle sue primitive competenze un Ente privato come il Consorzio di Miglioramento Fondiario del 2° Canale Sagittario.

Per quanto sopra esposto questo Consorzio di Miglioramento Fondiario del 2° Canale Sagittario chiede alla Direzione Agricoltura della Regione Abruzzo Servizi Investimenti di voler regolamentare affinché quanto sotto elencato torni ad essere gestito e rappresentato dallo scrivente Consorzio di Miglioramento Fondiario del Secondo Canale Sagittario.

- 1) Regolamentare che il Consorzio di Bonifica interno Aterno e Sagittario in Pratola Peligna abbandoni l'uso, mai concesso dal Cons. di Miglior. Fond. 2° Canale Sagittario, dell'omonimo "Secondo Canale Sagittario", dalla presa d'acqua posta al disotto dell'abitato di Anversa degli Abruzzi fino al suo terminale posto ai confini del territorio di Introdacqua con quello di Sulmona.
- 2) Regolamentare che tutto il tenimento primitivo del C. di M. F. del Secondo Canale Sagittario, delimitato dallo stesso Secondo Canale Sagittario a Sud, dal fiume Sagittario stesso a Nord e Nord- Ovest e le acque del fiume Gizio ad Est, ora gestito dal C.B.interno A. e Sagittario in Pratola Peligna, torni ad essere gestito, come in origine, dal Cons. Migl. Fond. del 2° Canale Sagittario.
- 3) Regolamentare che i lavori di bonifica, realizzati negli anni ottanta dal Consorzio di Bonifica Canale Corfinio sul tenimento del C. di M. F. del 2° Canale Sagittario, compreso le vasche di accumulo, finanziati dall'allora Cassa per il Mezzogiorno, eseguiti su autorizzazione di questo stesso C. di M. F. del 2° Canale Sagittario con delibera n.6 del 30-4-1977 in risposta ad una formale richiesta dell'allora Consorzio di Bonifica "Canale Corfinio", lettera n. 2375 del 11-2-1977, tendente ad ottenere nulla osta alla progettazione ed esecuzione di lavori consistiti poi nella costruzione dell'opera di derivazione, la condotta adduttrice che dalla presa dell'acqua, al disotto dell'abitato di Anversa, attraversando una antica galleria alle spalle della centrale idroelettrica delle Ferrovie dello Stato (ora Enel), di proprietà di questo C. di M. F. del Secondo Canale Sagittario, riempie la vasca di accumulo in località Piè Tassito - Introdacqua, le annesse camere di manovra, la rete di tubata che apporta l'acqua irrigua in tutto il territorio già del C. di M. F. del 2° Canale Sagittario comprensivo dello scarico del troppo pieno delle vasche, vengano riconsegnati al C. di M. F. del 2° Canale Sagittario.
- 4) Regolamentare che l'antico uso delle acque, prelevate dal fiume Sagittario da questo C. di M. F. del 2° Canale Sagittario, sin dal lontano 1817, come previsto dal R. D. n. 669 del 6 marzo 1817 che all'art. 1 recita: *"Sarà costruito un canale colle acque del fiume Sagittario per irrigare i territori in tenimento de' comuni di Bugnara, d'Introdacqua e di Solmona, a norma del piano approvato dal Consiglio generale de ponti e strade"*, al comma 2: *"la spesa sarà fatta co' fondi che somministreranno i possessori de' terreni, i quali avranno il beneficio della irrigazione"*, mai ceduto ad altri, torni ad essere prerogativa esclusiva di questo C. di M.F. del 2° Canale Sagittario, non potendosi dichiarare legittima e legale la richiesta inoltrata nel 1992 dal Commissario Regionale del Consorzio di Bonifica Corfinio con sede in Pratola Peligna, Carlo Bizzarri che chiedeva al Ministero dei Lavori Pubblici Direzione Generale Acque ed Impianti Elettrici per il tramite del Provveditorato alle Opere Pubbliche per l'Abruzzo la concessione di derivare 12 moduli di acqua dal fiume Sagittario per irrigare 1500 ettari nei comuni di Anversa, Bugnara, Introdacqua e Sulmona giustificando la richiesta *"nonostante l'antico uso delle acque, non risulta sia stata assentita la concessione di derivazione alla comunità locale che gestiva l'antico Canale sagittario 2°"*, in quanto priva di una conferenza di servizio e priva di una legge che abbia abrogato il famoso R.D. N 669 del 6 marzo 1817, e, che mai questo C. di M. F. del 2° Canale Sagittario ha venduto o ceduto ad altri il suo diritto.
- 5) Regolamentare che la contribuzione relativa al territorio sotteso al Consorzio di M. F. del 2° Canale Sagittario dei comuni di Bugnara, Introdacqua e Sulmona, oggi riscossa dal C. di B. interno Bacino Aterno e Sagittario in base all'art. 860 del c.c. e agli articoli 11 e 59 del R.D. n. 215 del 1933, torni ad essere riscossa dal Consorzio di M.F. del 2° Canale Sagittario come nel passato.

Sulmona, 1 settembre 2011



Il Presidente

Panfilo CAPALDI

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Panfilo Capaldi".



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Filiale Abruzzo e Molise
Sede di Pescara

SCARICATO

ALL. 6

15 MAG. 2009

Pescara,
Prot.n. 2009/2166/FAM

Alla Ditta
Amministrazione del Consorzio di miglioramento fondiario del
"Secondo Canale Sagittario"
C/o Pasquale Colangelo
Via Monacesca n. 2
67030 BUGNARA (AQ)

**OGGETTO: Proprietà 2° Canale Sagittario – Consorzio di Miglioramento Fondiario del “
Secondo Canale Sagittario” – Introdacqua (AQ)**

In riferimento alla Vs istanza dd 19 marzo 2009 acquisita agli atti il 26 marzo 2009 con prot. n. 62,
nonché alla successiva dd. 15.04.2009 acquisita in data 16.04.2009 con prot. n. 907;

esaminata la documentazione in atti e dalla S. V. allegata:

- R.D. n. 699 del 6 marzo 1817 in copia;
- Statuto per l'Amministrazione del Consorzio di Miglioramento fondiario del "Secondo Canale Sagittario" in copia;
- copia Bollettino Ufficiale del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste n. 9 settembre 1959 con il quale si dà atto dell'approvazione del nuovo statuto del Consorzio di Miglioramento fondiario "Canale Sagittario II" con sede nel comune di Introdacqua;
- copia Gazzetta Ufficiale n. 228 del 22 settembre 1959;
- copia decreto prefettizio di esproprio prot. n. 9363 div. II 1985;
- copia decreto prefettizio di esproprio prot. n. 1086 div. II 1994;

sulla base della documentazione acquisita ed effettuati controlli a mezzo sistemi informatici presso il catasto e la conservatoria dell'Aquila

si rileva che

il "Canale Sagittario II" non è di proprietà dello Stato fatta eccezione per le aree che sono state oggetto di acquisto di proprietà da parte dello Stato per altro titolo (es. espropri).

Cordiali Saluti

Il Direttore
Cesare Sarchiapone

in tel. n. 085 4411025
dal lunedì - venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12.30

Via Italia, 15 – 65122 Pescara – Tel. 085.441101/Fax 085.4411070

e-mail: filiale.AbruzzoMolise@agenziademanio.it

Contact Center 800 800 023



ALL. 7

GIUNTA REGIONALE

**DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE,
FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE**

Servizio Interventi Strutturali - DH 15

Ufficio bonifica ed infrastrutture rurali
Via Catullo, 17 - 65100 Pescara
Tel. 0857671 - Fax 0857672932

PESCARA - 2 DIC. 2010

Prot. R. A.: 233529

Riferimento:

Alla PREFETTURA UFFICIO TERRITORIALE
DEL GOVERNO DELL'AQUILA
GABINETTO

alla c. a. del Capo di Gabinetto dott. Stefano GAMBACURTA

Via delle Fiamme Gialle,
67100 - COPBITO (AQ)

→ ALL'AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO
FONDIARIO DEL "SECONDO CANALE SAGITTARIO"
SEDE AMMINISTRATIVA EX SCUOLA ELEMENTARE CANTONE -
INTRODACQUA

alla c. a. del Presidente

c/o Pasquale COLANGELO
Via Monacesca, 2
67030 - BUGNARA (AQ)

OGGETTO: *Problematiche in merito all'utilizzazione del Canale Sagittario 2°.*

In riscontro alla Vs. nota in data 17 agosto 2010 prot. 27334/GAB/W.A. ed alla successiva nota di sollecito in data 14 ottobre 2010 prot. 33174/GAB/ W.A., si riporta quanto segue.

Si premette, innanzitutto, che in attuazione della L.R. 36/1996 "Adeguamento funzionale, riordino e norme per il risanamento dei Consorzi di bonifica" la Giunta regionale, in data 7 aprile 1997, ha adottato la Deliberazione n° 802 recante in oggetto "L.R. 36/96 - art. 3 - Costituzione del Consorzio di Bonifica denominato Interno - Bacino Aterno e Sagittario".

Il suddetto art. 3 della L.R. 36/1996, rubricato "Costituzione dei Consorzi di bonifica", recita testualmente: <Per ogni comprensorio di nuova delimitazione, la Giunta regionale costituisce un Consorzio di bonifica che succede, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ai preesistenti Consorzi ricadenti in tutto od in parte nel comprensorio stesso.>.

Con la suddetta sentenza, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma impugnata sul presupposto che *"pur riconoscendo, infatti, alle Regioni la competenza a disciplinare le attività di bonifica, a programmarle sul territorio, a regolarne l'esercizio da parte degli enti pubblici e dei privati proprietari, a stabilire le modalità di gestione delle relative opere, come pure la possibilità a dettare norme per disciplinare in modo nuovo le forme di gestione, tuttavia, la norma censurata, nel disporre la soppressione 'ex lege' di organismi e di gestioni, anche di carattere privato, stabilendo che i consorzi di bonifica succedano ad essi nei rapporti giuridici e amministrativi, da un lato travalica il limite del divieto di alterare le fondamentali regole del diritto privato; dall'altro lato, si risolve in una violazione dei principi costituzionali di autonomia e di salvaguardia della proprietà privata e della libertà di associazione"*. (Fonte - Sito uff. Corte cost., 2004).


Infatti, *"secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, la potestà legislativa delle Regioni incontra il limite, rimasto fundamentalmente invariato dal vecchio al nuovo testo dell'art. 117: vale a dire, il divieto di alterare le regole fondamentali che disciplinano i rapporti privati, fondato sull'esigenza connessa al principio costituzionale di uguaglianza, di garantire l'uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano detti rapporti"*. (Fonte - Sito uff. Corte cost., 2004).

Stante quanto sopra evidenziato:

- risulta evidente che la soppressione degli enti operata contestualmente alla costituzione dell'attuale Consorzio di Bonifica INTERNO - Bacino Aterno e Sagittario, compiuta con la D.G.R. n° 802/1997, attiene soltanto a quelli espressamente citati nell'atto amministrativo stesso e non pare in alcun modo interessare altre forme giuridiche di natura privata alla cui classificazione, con tutta probabilità, può farsi rientrare il "Consorzio di Miglioramento Fondiario del Secondo Canale Sagittario".
- risulta altresì pacifico che la vigente normativa regionale, insieme agli atti amministrativi correlati, attribuisce al Consorzio di Bonifica INTERNO - Bacino Aterno e Sagittario, la titolarità della gestione delle attività di bonifica ed irrigazione nell'ambito del comprensorio consortile di propria competenza;
- il Consorzio di Bonifica INTERNO - Bacino Aterno e Sagittario agisce nella sfera dell'autonomia amministrativa correntemente riconoscibile ad un Ente sub-regionale, amministrato da organi espressi dalla collettività dei titolari ed integrati da rappresentanti designati e nominati dalla Regione in virtù dell'art. 7 della L.R. n° 11/1983 e s.m.i. (*la Deputazione Amministrativa, che costituisce l'organo collegiale di base preposto alla gestione del Consorzio di Bonifica, è composto da otto 8 membri eletti e da 4 membri di diritto designati dal Consiglio regionale e nominati dal Presidente della Giunta regionale; tramite i propri membri di diritto, la Regione svolge fattivamente il controllo di propria competenza sugli enti medesimi nella parte in cui essi agiscono quali soggetti pubblici titolari o partecipi di funzioni amministrative*).

Alla luce del quadro normativo e del contesto giurisprudenziale sopra evidenziato, si desume con un buon margine di approssimazione, che il potere di intervento della Giunta regionale nel merito della problematica sollevata dall'Amministrazione del Consorzio di Miglioramento Fondiario del "Secondo Canale Sagittario" è pressoché inesistente, e ciò sia nei confronti dell'Ente

ALL. 8



**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI SULMONA**

**Proc. penale n.615/09 nei confronti
di Colangelo Pasquale**


RELAZIONE DEL CONSULENTE TECNICO

Nell'ambito del procedimento in oggetto, in data 07 febbraio 2011 il Sostituto Procuratore della Repubblica Dott.ssa Aura SCARSELLA, nominava quale consulente tecnico, il sottoscritto Dott. Ing. Armando NICCI, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti n.1228 e demandava il quesito formulato dal GIP Dott. Luigi D'Orazio:

"Che il PM espleti perizia per accertare la natura pubblicistica o privatistica del consorzio per verificare se possa trattarsi di Ente pubblico economico (cass.Civ. 5/5/2008 n.109892), se svolge o meno attività imprenditoriale in relazione agli articoli 2070, 2195 e 2135 c.c. (Cass. Civ. 5/5/2001 n.6313); (Cass.Civ.3/7/2000 n.9300, verificando altresì se il consorzio si limiti solo alla gestione del canale oppure sia anche titolare dello stesso, ricostruendo tutto l'iter storico relativo al consorzio di miglioramento, Consorzio idraulico, consorzio Corfinio, Consorzio Aterno Sagittario."

SOMMARIO

1. PREMESSA	2
2. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI PERITALI E STATO DEI LUOGHI	3
3. ITER STORICO CONSORZI	3
4. NATURA DELL'ENTE	11
5. ATTIVITÀ DELL'ENTE	13
6. CONCLUSIONI	16



7

poteva essere soppresso. Pertanto, mancando un atto interno che stabilisca l'autoscoglimento, o altro, ad oggi il Consorzio di Miglioramento Fondiario "Canale Sagittario II" non può che ritenersi ancora esistente.

Risultano molto interessanti le considerazioni espresse dalla Direzione Politiche Agricole e Sviluppo Rurale, nella nota del 02 Dicembre 2010, in merito alle problematiche del Canale Sagittario II (ved. All. 12).

I consorzi di bonifica sono enti pubblici locali, agenti nei settori regionali e soggetti alla relativa podestà legislativa. In questa fattispecie non possono rientrare i consorzi di miglioramento fondiario in quanto organismi di carattere privato. Nello stesso tempo va detto che la titolarità della gestione dei servizi irrigui, a seguito dell'originario D.P.R. n. 10585 del 05 Gennaio 1961 e successiva L.R. 36/1996 con seguente D.G.R. 802/1997, è passata definitivamente al Consorzio di Bonifica Interno Bacino Aterno e Sagittario, per tutte le aree stabilite dalla legge.

4. NATURA DELL'ENTE

La realizzazione del canale irriguo, come dettagliatamente trattato nel precedente paragrafo, trae origine dal R.D. del 6 Marzo 1817, disposto dal Re Ferdinando I.

Il primo statuto del consorzio risale al 18 Settembre 1869 (ved. All. 2 e 3) e fu rivisto in conformità alle disposizioni ministeriali ed approvato in data 12 Settembre 1959, ai sensi degli artt. 60 e 71 del R.D. del 13 Febbraio 1933 n.215 del Ministro per l'Agricoltura e Foreste, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.228 del 22 Settembre 1959 (vedasi All. 8 e 9).

In esso si riporta "..... è stato approvato con modifiche, il nuovo statuto del consorzio di miglioramento fondiario << Canale Sagittario 2° >> con sede nel comune di Introdacqua.....". Ai sensi dell'art. 1 dello statuto approvato " Il Secondo Canale Sagittario è di proprietà del Consorzio degli interessati, che hanno contribuito alla



apertura e formazione dello stesso ai termini del Reale Decreto 06 Marzo 1817 "

(vedasi All. 4). Questo fa ritenere che la proprietà del consorzio deve intendersi degli stessi interessati (ed eredi), che avevano provveduto alla realizzazione, e negli anni amministrato mediante un consiglio nominato secondo le prescrizioni dello statuto.

Il Consorzio di Miglioramento Fondiario è da ritenersi, ai sensi dell'art. 863 del cod. civ., persona giuridica privata istituita in forza dell'art. 7.1 del R.D. 13 Febbraio 1933 n.215.


L'articolo 1 del citato decreto dispone che alla bonifica integrale si provvede per scopi di pubblico interesse, mediante opere di bonifica a miglioramento fondiario.

Le opere di bonifica sono quelle che si compiono in base ad un piano generale dei lavori e di attività coordinate con rilevanti vantaggi igienici, demografici, economici o sociali, in comprensori in cui cadono laghi, stagni, paludi o costituiti da terreni montani dissestati.

Le opere di miglioramento fondiario sono quelle che si compiono a vantaggio di uno o più fondi. Fanno parte del consorzio di miglioramento fondiario tutti i proprietari di beni immobili compresi nel perimetro di competenza.

Il consorzio di miglioramento fondiario " Canale Sagittario 2°" si può ritenere persona giuridica di diritto privato grazie ad una qualificazione derivante da un atto legislativo e non più semplicemente mediante l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

Questo aspetto viene anche chiarito dal Direttore Generale dell'Associazione Nazionale delle Bonifiche delle Irrigazioni e dei Miglioramenti Fondiari, con nota del 18 Gennaio 2001 n.76 (ved. All. 7).



Infatti, mentre i consorzi di miglioramento fondiari se non costituiti secondo le norme di cui al R.D. 13 Febbraio 1933, sono persone giuridiche solo se iscritte nel registro di cui al D.P.R. del 10 Febbraio 2000 n. 361, quelli sorti in virtù del ridetto decreto reale hanno, ai sensi dell'art. 863 del codice civile, personalità giuridica in base alla legge.

In sostanza si può ritenere che il "Consorzio di Miglioramento fondiario Canale Sagittario 2°" costituisce un ente di natura privatistica di proprietà degli interessati.

La natura privatistica del consorzio è anche avvalorata dall'Agenzia del Demanio che, con nota n. 2009/2166/FAM del 15 Maggio 2009, rileva che "il Canale Sagittario II non è di proprietà dello stato fatta eccezione per le aree che sono state oggetto di acquisto di proprietà da parte dello Stato per altro titolo (es. espropri)".

(ved. All. 5).

Il Consorzio di Miglioramento Fondiario "Canale Sagittario II" ha regolare codice fiscale (ved. All. 6).

5. ATTIVITÀ DELL'ENTE

Il canale, come già detto, fu realizzato a seguito del Decreto Reale n.669 del 06 Marzo 1817 e sin dalla sua realizzazione fu amministrato, sulla base di uno statuto che fu rivisto e riapprovato in ultimo con Decreto del Ministro dell'Agricoltura e le Foreste n.21073 in data 12 Settembre 1959 (ved. All. 4).

Il Consorzio di Miglioramento Fondiario "Canale Sagittario II" è amministrato, come da statuto, mediante un consiglio composto da 15 delegati compreso il presidente.

L'attuale collegio dei delegati risulta essere stato eletto in data 29 Agosto 2010, con durata di 5 anni (ved. All.42).

Il consiglio di amministrazione, fino al 1985 e dal 2005 ad oggi, ha redatto regolarmente i bilanci consuntivi e di previsione (ved. All. 32 e 33).

